



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 149

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **9:15** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco - Presidente
VOTA IRENE	Vice Sindaco
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessore
CAUCCI SERAFINO	Assessore
INNOCENTI MARIALUISA	Assessore
MARTINES RUGGERO	Assessore
SCIARRETTA PIER FRANCESCO	Assessore

Risultano assenti:	
Assessore	URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO

La Giunta Comunale

Premesso che al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza in relazione alla scelta dei professionisti esterni cui affidare la difesa in giudizio dell'ente, nelle ipotesi residuali in cui non è possibile avvalersi del patrocinio dei legali incardinati presso l'Avvocatura Comunale, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di apposito regolamento, disciplinante l'istituzione dell'elenco degli avvocati esterni, nonché le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio;

considerato che all'esito di una verifica normativa e giurisprudenziale è emerso che l'affidamento degli incarichi legali esterni per il patrocinio dell'ente nei giudizi non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11/05/2012, n. 2730, ove si precisa che il singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, si differenzia rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata, e quindi, trattandosi di incarico episodico, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto di opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Visto lo schema di "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni", allegato alla presente proposta;

Visto il TU 267/2000;

dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

che il parere in ordine alla regolarità contabile del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

1. di approvare l'allegato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni", che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Settori dell'ente;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

ART. 1

PRINCIPI

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni conferiti per l'espletamento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario, amministrativo e penale, in conformità allo Statuto Comunale ed ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, con riferimento ai quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini della difesa tecnica il Comune si avvale, di norma, di propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense.

E' consentito affidare incarichi esterni di patrocinio, ove ricorrano le seguenti circostanze:

- nei giudizi di grande importanza e complessità;
- nei giudizi che richiedono il possesso di titoli o di una particolare specializzazione non ravvisabili nei legali dell'Avvocatura;
- quando per ragioni contingenti legati ai carichi di lavoro o di opportunità l'Avvocatura non sia in condizione di assumere il patrocinio.

ART. 2

MODALITÀ'DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale approva ed autorizza la costituzione in giudizio dell'Ente, sulla base di proposta di deliberazione del Dirigente dell'Avvocatura, nella quale dovranno essere evidenziate le motivazioni che giustifichino il ricorso alla procedura di affidamento dell'incarico all'esterno dell'ente, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

A tal uopo, a generali fini di trasparenza e per garantire la massima professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare incarichi professionali.

Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

L'elenco, approvato con Determinazione Dirigenziale, è distinto in quattro sezioni di contenzioso:

A. Civile;

B. Lavoro;

C. Amministrativo;

D. Penale.

Ogni professionista non potrà richiedere l'iscrizione a più di due sezioni.

Per la formazione dell'elenco il Comune predispone apposito avviso e ne dà divulgazione, anche inviandolo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

L'elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate.

In sede di prima applicazione l'elenco sarà formato entro 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento.

Art.3

ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'ammissione nell'elenco di cui all'articolo 2 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati.

La domanda di ammissione deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il professionista dà atto di non avere in corso cause contro il Comune, né come parte, né come patrocinante e s'impegna a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune, dal momento dell'iscrizione nel suddetto elenco, pena la decadenza.

Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa e i curricula di ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

ART. 4

PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO

Dopo l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale, che autorizza la costituzione in giudizio dell'ente tramite ricorso alla procedura di affidamento dell'incarico all'esterno, il Dirigente dell'Avvocatura Comunale provvede ad effettuare il sorteggio di n. 5 (cinque) professionisti iscritti nella opportuna sezione della categoria di contenzioso e procede, immediatamente dopo, alla richiesta di preventivo di spesa, determinato sulla base delle voci di cui all'Allegato A del DM

55/2014, con indicazione degli importi per le singole fasi del giudizio e delle eventuali variazioni in diminuzione o in aumento dei valori medi di liquidazione.

Il nominativo del professionista da incaricare, previo confronto comparativo dei curricula e del preventivo di spesa, avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- b) specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) attività professionale svolta presso enti locali;
- d) progetto di parcella presentato.

Nei gradi di giudizio successivi al primo, di regola, viene confermato l'incarico al professionista che ha già difeso il Comune a condizione che l'attività espletata e il comportamento del legale incaricato siano valutati positivamente rispetto agli interessi dell'ente.

Per questioni di straordinaria importanza, urgenza o richiedenti specifica specializzazione si può far motivato ricorso alle prestazioni di professionisti di chiara fama e capacità, anche se non iscritti all'elenco.

L'incarico viene conferito con Determinazione Dirigenziale del III Settore Avvocatura.

A seguito del conferimento dell'incarico si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, oltre le spese giudiziali necessarie.

All'esito del contenzioso, o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere parcella conforme al preventivo di spesa già presentato, per il saldo delle competenze.

ART. 5 INFORMAZIONI

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto l'Avvocatura Comunale su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. All'Avvocatura Comunale è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.

ART. 6 INADEMPIENZE

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le

norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione della convenzione, oltre che alla relativa richiesta di risarcimento danni.

ART. 7 REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un registro degli incarichi conferiti e la tenuta dello stesso è affidato al Dirigente dell'Avvocatura.

ART. 8 PUBBLICITA'

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli Incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

ART. 9 PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed all'assegnazione degli incarichi di patrocinio legale, affidati nell'interesse dell'ente.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle suindicate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi.

I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico.

In qualsiasi momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.n.196/2003. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'elenco, di cui all'art. 2.

ART. 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia e al codice di deontologia forense.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione presso l'Albo Pretorio di questo Ente.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N.149 /2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE